



**Comune di
Fucecchio**

**Regolamento per la disciplina
dell'impiego dei volontari presso
il Corpo di Polizia Municipale**



Art. 1. Impiego di volontari in servizio sostitutivo di leva	2
Art. 2. Diritti e doveri dei soggetti che svolgono servizio sostitutivo di leva	2
Art. 3. Funzioni e compiti dei soggetti che svolgono servizio sostitutivo di leva	2
Art. 4. Turni ed Orari di Servizio	2
Art. 5. Formazione degli Ausiliari.....	3
Art. 6. Oneri Finanziari	3
Art. 7. Uniforme e tessera di riconoscimento	3
Art. 8. Attestato di Servizio	3
Art.9. Richiesta alla presidenza del Consiglio dei Ministri	3
Art. 10. Entrata in vigore del regolamento.....	3

Art. 1. Impiego di volontari in servizio sostitutivo di leva

- 1 . Ai sensi dell'art. 46 della Legge 27.12.1997 n. 449 il Comune di Fucecchio si avvale della facoltà di disporre l'impiego di volontari, in servizio sostitutivo di leva, presso il Corpo di Polizia Municipale di Fucecchio.
2. Il servizio sostitutivo di leva verrà svolto nel rispetto dei principi e delle modalità fissate dalla legge stessa e da eventuali successive disposizioni '
3. Il contingente dei giovani di leva da assegnare , fuori organico, a tale servizio è stabilito, nella fase di prima attuazione, nel numero massimo di sei unità. Tale numero massimo può essere modificato, con apposito atto, dalla Giunta Municipale, sulla base delle esigenze del servizio.

Art. 2. Diritti e doveri dei soggetti che svolgono servizio sostitutivo di leva

- 1 - I diritti ed i doveri del personale che effettua il servizio di cui all'art. 1 sono disciplinati dall'art. 46 della Legge n.449/97 e da altre successive ed eventuali disposizioni nonnative in materia.
2. Tale personale è equiparato, per quanto la normativa sia compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.
3. Lo stesso personale è tenuto all'osservanza della normativa, in quanto compatibile con il proprio stato giuridico, contenuta nella Legge 7 Marzo 1986 n. 65, nella Legge Regionale n. 17 del 9 Marzo 1989 e nel Regolamento del Corpo della Polizia Municipale, adottato sulla base della suddetta legge n.65/86.

Art. 3. Funzioni e compiti dei soggetti che svolgono servizio sostitutivo di leva

1. I volontari del servizio di leva sono alle dipendenze tecnico operative del Comandante.
2. Essi sono chiamati ad assolvere, compatibilmente con la loro posizione di Ausiliari a tempo determinato, le funzioni ed i compiti, previsti dalla normativa vigente, inerenti prevalentemente la circolazione stradale e con esclusione, in ogni caso, delle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza.
3. In particolare i suddetti volontari dovranno assolvere con cura e diligenza ai doveri di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti , delle ordinanze, degli ordini di servizio, delle determinazioni, delle istruzioni e delle direttive ricevute, collaborando tra loro e con i superiori in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.
4. Nei casi in cui , durante lo svolgimento del servizio, essi si trovino in condizioni di difficoltà o riscontrino situazioni di particolare gravità , sono tenuti ad avvertire immediatamente un superiore per ricevere direttive od ordini. Qualora ciò non fosse possibile e si debbano prendere decisioni indifferibili, dovrà essere informato quanto prima il Comando sull'attività svolta.
5. Il servizio dei volontari verrà svolto- senza armi.
6. I volontari potranno , su espressa Autorizzazione del Comandante del Corpo utilizzare per esigenze di servizio i veicoli in dotazione alla P.M. purché possesso dei prescritti requisiti per la guida.

Art. 4. Turni ed Orari di Servizio

- I. I volontari di leva, che assumono la denominazione tecnico - operativa di "AUSILIARI DI POLIZIA MUNICIPALE", svolgono turni ed orari dello stesso tipo di quelli previsti per gli altri appartenenti al Corpo. In caso di lavoro prestato nei giorni festivi gli stessi hanno diritto al riposo compensativo.
2. Fatta salva l'eventuale successiva normativa emanata in attuazione dell'art. 46 L. 449/97, per quanto riguarda la concessione di permessi, licenze, aspettative e quant'altro non previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni sul Servizio Militare di Leva.

Art. 5. Formazione degli Ausiliari

- I. Gli Ausiliari di P.M., durante il primo mese di servizio, effettueranno un periodo di addestramento pratico e di formazione teorica. A tal fine saranno costantemente seguiti, durante l'orario di servizio, da personale di ruolo della P.M. .
2. Alla fine del suddetto periodo il Comandante del Corpo valuterà l'idoneità degli Ausiliari allo svolgimento delle funzioni della P.M. ed in caso di giudizio negativo saranno sentite le Autorità Militari competenti al fine di valutare la possibilità, se prevista dalla normativa, di interrompere il servizio presso la P.M., rimettendo l'Ausiliario interessato a disposizione delle Autorità stesse.

Art. 6. Oneri Finanziari

- I. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva, compresi quelli relativi al compenso, al vitto - e all'equipaggiamento sono posti a carico del Comune di Fucecchio, salvo non vi siano disposizioni normative che stabiliscano diversamente e nei limiti delle risorse disponibili;
2. A tal fine dovrà essere previsto ogni anno un apposito stanziamento nel bilancio di previsione.

Art. 7. Uniforme e tessera di riconoscimento

1. Gli ausiliari di P.M. indossano un giacchetto smanicato di colore bianco' rifrangente, recante la scritta Polizia Municipale. Inoltre gli stessi sono dotati di indumenti impermeabili da utilizzare in caso di maltempo ed di ogni altro capo di vestiario o strumento accessorio che il Comandante del Corpo ritenga necessario ai fini dello svolgimento del servizio.
2. Viene loro rilasciata una tessera di riconoscimento dello stesso tipo degli altri appartenenti al Corpo.
3. Al termine del servizio sostitutivo di leva gli ausiliari sono tenuti a riconsegnare al Comandante del Corpo la tessera di riconoscimento, i capi di vestiario e ogni altra cosa ricevuta in dotazione.

Art. 8. Attestato di Servizio

- I. Agli ausiliari di P.M. che avranno prestato la propria attività presso il Corpo di Polizia Municipale di Fucecchio verrà rilasciato, al termine del periodo previsto, un attestato di servizio.

Art.9. Richiesta alla presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Il Comune di Fucecchio provvederà annualmente a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Giugno l'assegnazione delle unità che faranno parte del contingente degli Ausiliari di P.M. che presterà servizio presso il Corpo di Polizia Municipale. Nella richiesta verrà precisato il numero degli Ausiliari - nei limiti del numero massimo stabilito all' art. i.- da assegnare al Corpo stesso.

Art. 10. Entrata in vigore del regolamento

- I.** Il presente Regolamento , approvato ai sensi dell' art. 32 della Legge 142/90, entra in vigore dopo che la delibera sarà divenuta esecutiva.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono revocate le nonne ed i regolamenti con esso in contrasto.